

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023**  
**594/2023/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ NEL PERIODO TEMPORALE DEL BILANCIAMENTO, SVILUPPATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO *BALANCING*) NELL'AMBITO DELLA REGIONE *ITALY NORTH***

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1276<sup>a</sup> riunione del 12 dicembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 agosto 2020 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022 14/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 14/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2023 312/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 312/2023/R/eel);
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: *INERRF*) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di

- adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento *Balancing*;
- il documento “*Methodology for a common balancing capacity calculation in accordance with article 37 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing within the Italy North CCR*” (di seguito: “proposta emendata di metodologia”) inviato all’Autorità da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 26 settembre 2023 (prot. Autorità 60669 del 27 settembre 2023);
  - la comunicazione INERRF, inviata per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North*, per comunicare l’esito della votazione elettronica relativa alla decisione sulla proposta di metodologia (di seguito: comunicazione INERRF) del 28 novembre 2023 (prot. Autorità 75123 del 28 novembre 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’articolo 37(3) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) debbano sviluppare una metodologia per il calcolo della capacità interzonale nell’orizzonte temporale del bilanciamento e che tale metodologia eviti distorsioni di mercato e sia consistente con la relativa metodologia di calcolo applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero, di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento CACM;
- l’obiettivo di questa metodologia è quello di garantire un ricalcolo della capacità a ridosso dell’arco temporale in cui operano le piattaforme di bilanciamento, fornendo una maggior accuratezza nei valori di capacità disponibili per lo scambio di energia di bilanciamento, completando inoltre, nella scala temporale, il processo di calcolo già istituito con le relative metodologie per il mercato del giorno prima e per il periodo temporale infragiornaliero;
- con la deliberazione 323/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la seconda versione della metodologia per il calcolo della capacità per la CCR *Italy North*, sviluppata ai sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento CACM, ivi inclusa la metodologia per il calcolo della capacità nel periodo temporale infragiornaliero;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Autorità di regolazione o, se del caso, dell’ultima Autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell'approvazione una proposta di emendamento dei termini e delle condizioni o delle metodologie; le Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito entro due mesi dall'invio della proposta emendata;
- l'articolo 6(2) del regolamento *Balancing* prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, o dietro loro esplicita richiesta, ACER adotti una decisione in merito entro sei mesi;
- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l'approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento Rules of Procedure INERRF;
- ai sensi dell'articolo 37(3) del Regolamento *Balancing*, i TSO della CCR *Italy North* hanno inviato alle Autorità di regolazione interessate una prima proposta di metodologia;
- con la deliberazione 312/2023/R/eel l'Autorità ha dato istruzioni a Terna per modificare la proposta di cui all'articolo 37(3) del Regolamento *Balancing*, secondo quanto concordato dai regolatori della CCR *Italy North* e contenuto nel documento approvato da INERRF;
- due mesi dopo l'approvazione della richiesta di emendamenti da parte dell'ultima Autorità di regolazione competente, i TSO della CCR *Italy North* hanno inviato la proposta emendata di metodologia; la data di ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 28 settembre 2023, pertanto la scadenza prevista per la decisione da parte delle autorità competenti risulta essere il 28 novembre 2023;
- il 24 novembre 2023, tramite votazione elettronica, l'INERRF ha deciso all'unanimità di approvare la proposta emendata di metodologia, così come trasmesso con la comunicazione INERRF.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta di metodologia inviata dai TSO prevede un ricalcolo della capacità sulla frontiera nord con frequenza oraria, a valle della chiusura del mercato infragiornaliero all'istante H-1;
- il calcolo è basato su un approccio semplificato, rispetto a quanto avviene per gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e infragiornaliero, a causa delle ridotte tempistiche a disposizione;
- in particolare, la metodologia prevede il ricalcolo della capacità sulla base dei seguenti passi:
  - identificazione degli elementi di rete e delle contingenze critiche, sulla base di un'analisi di sensibilità condotta dai singoli TSO;

- definizione del modello di rete comune, che tenga conto delle negoziazioni del mercato infragiornaliero all'ora H-1 e delle azioni curative determinate e validate durante il *Coordinated Regional Operational Security Assessment* (CROSA) nell'orizzonte temporale del giorno prima e infragiornaliero, di cui alla metodologia sviluppata ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento SOGL (di seguito: metodologia ROSC) e approvata dall'Autorità con deliberazione 14/2022/R/eel;
- calcolo della capacità massima di scambio disponibile, sulla base del criterio di minimo margine, svolto con una procedura linearizzata per semplificare e velocizzare l'elaborazione;
- validazione dei risultati da parte dei TSO coinvolti;
- vista la dipendenza della procedura di calcolo dai risultati dei processi previsti dalla metodologia ROSC, la proposta di metodologia prevede l'implementazione subordinata al pieno completamento e avvio di quest'ultima, e in particolare entro i 12 mesi successivi;
- la data stimata ad oggi dai TSO per una possibile implementazione ed entrata in servizio della metodologia di calcolo della capacità nel periodo temporale del bilanciamento è l'ultimo trimestre del 2027, soggetta verosimilmente ad ulteriori rinvii, data la complessità dei processi indispensabili alla sua implementazione e tutt'ora in via di sviluppo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- In linea con gli indirizzi forniti dalle Autorità di regolazione attraverso il documento di richiesta di emendamenti e formalizzato dall'Autorità con la deliberazione 312/2023/R/eel, i TSO hanno modificato la metodologia includendo un processo e i relativi passi per l'emendamento della metodologia e l'eventuale implementazione di una soluzione transitoria di salvaguardia, qualora la metodologia di regime dovesse subire ritardi eccessivi, a causa della dipendenza dall'entrata in esercizio di altre metodologie in fase di implementazione;
- in particolare, la proposta emendata prevede:
  - di adottare la data di implementazione della metodologia ROSC come indicatore da monitorare per l'attivazione della soluzione di salvaguardia;
  - come soglia limite per l'attivazione della salvaguardia, l'entrata in esercizio della metodologia ROSC oltre il secondo semestre 2028;
  - l'obbligo per i TSO di proporre entro sei mesi un emendamento alla metodologia con una soluzione alternativa per il calcolo della capacità, con i relativi dettagli e un periodo di implementazione di un anno;
  - una clausola di non attivazione della soluzione transitoria di salvaguardia qualora l'entrata in esercizio di questa preceda di meno di due anni l'entrata in esercizio della soluzione di regime, poiché le ridotte tempistiche di operatività non giustificherebbero l'implementazione;
  - la possibilità per TSO e regolatori di sospendere comunque, di comune accordo, l'attivazione della soluzione di salvaguardia;

- nel quadro della cooperazione regionale, le Autorità di Regolazione concordano all'unanimità sul fatto che i TSO abbiano migliorato la proposta di metodologia, includendo gli spunti forniti con la richiesta di emendamento, e hanno quindi ritenuto la proposta approvabile.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare la proposta emendata di metodologia, conformemente alla decisione unanime assunta all'interno della piattaforma INERRF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di metodologia per il calcolo della capacità nel periodo temporale del bilanciamento sviluppata nell'ambito della regione *Italy North*, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*